



423/2024

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di
Giudice Unico delle pensioni,

visto l'atto introduttivo del giudizio;

esaminati gli altri atti e i documenti tutti di
causa;

Udito all'udienza tenuta in data 20/05/2024 con
l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno,
l'avv. Andrea Botta per l'INPS, non intervenuto di-
fensore del ricorrente;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79282 del registro di
Segreteria, promosso dal sig. XX

(Cod.FiscOMISSIS) rappresentato e di-

feso dall'Avv. CARROZZINI Ennio Maria

(cod.fisc.CRRNMR53P08F604P) fax del Foro di Lecce,

presso lo Studio del quale in Lecce, Via 95° Reggi-

mento Fanteria n.139, elegge domicilio a tutti gli

effetti di legge, con indicazione per le comunica-

zioni e/o notifiche riguardanti il presente procedimento al seguente proprio indirizzo di posta elettronica certificata: enniomariacarrozzi-ni@pec.giulfre.it);

contro

l'INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Andrea Botta, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29.

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato la determinazione atto n.CH1032019003360 con iscrizione n.50416691, con la quale l'INPS, Gestione ex INPDAP, Sede di Chieti, ha quantificato il trattamento del ricorrente, chiedendo il ricalcolo del trattamento con applicazione, sulla quota retributiva dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, con vittoria di spese.

Parte attrice ha rappresentato che:

- si è arruolato nell'Arma dei Carabinieri in data 15 luglio 1981 ed è stato posto in quiescenza dopo 44 anni di servizio utile (ai fi-

ni pensionistici) in data 31 dicembre 2019, con la qualifica di "Brigadiere Capo", iniziando a percepire la sua pensione dal 1 gennaio 2020;

- vano è stato per l'odierno ricorrente diffidare l'INPS alla rimodulazione del proprio trattamento pensionistico in osservanza e nel rispetto del dettato dell'art.54 D.P.R. 1092/73;
- possedeva alla data del 31 dicembre 1995 una anzianità contributiva di 17 e mesi 7, e quindi, ex legge 335/95, rientrerebbe nel sistema pensionistico definito "misto", in quanto, alla data predetta, non aveva raggiunto una anzianità di servizio utile di 18 anni.

2. L'INPS si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha dedotto che:

- il ricorrente è titolare di pensione ordinaria diretta di anzianità, liquidata con il sistema Misto 2012 a decorrere dal 1° gennaio 2020, in quanto l'interessato è cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995;
- il criterio di calcolo invocato (aliquota del

44% come prevista dall'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 non è applicabile al ricorrente essendo riservato a coloro che sono stati collocati in quiescenza con il sistema misto avendo meno di 18 anni di servizio al 31 dicembre 1995. Dall'applicazione del sistema Misto 2012, introdotto a seguito dell'adozione della legge cd. Fornero n. 201/2011, deriva che il ricorrente fino al 31 dicembre 2011 ha avuto la pensione calcolata con il sistema Retributivo e dal 1° gennaio 2012 fino alla data di pensionamento con il metodo Contributivo. Per analoghe ragioni non è applicabile neanche l'aliquota del 2,44 % di cui alle sentenze delle SSRR n 1/2021 e 12/021 atteso che anche tale criterio come precisato dalla corte nelle suddette pronunce nomofilattiche è riferito alla "...quota retributiva "della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, (che espressamente pone il limite dei 18 anni di cui sopra) in favore del personale militare cessato dal servizio...".

L'Inps in subordine ha eccepito il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. 724/1994 e dell'art. 16, comma 6, della 412/1991.

3. A conclusione dell'udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO:

Il ricorso è infondato.

1. Per un corretto inquadramento della fattispecie in esame occorre preliminarmente precisare che il ricorrente, è stato collocato in pensione in data 1.01.2020 con 44 anni e cinque mesi di servizio, ed il trattamento pensionistico è stato liquidato con il "sistema misto 2012", alla stregua del quale si applica il sistema retributivo in relazione alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 2011 (art. 24 d.l. n. 201/2011, convertito con l. 214/2011).

Non meritevole di accoglimento si appalesa pertanto la domanda volta a vedersi riconoscere per il periodo antecedente al 31 dicembre 1995, l'aliquota di cui all'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 sulla quota retributiva, giacché nella fattispecie il trattamento pensionistico è liquidato con criterio retri-

butivo fino al 31 dicembre 2011, né è possibile applicare l'aliquota del 2,44 per cento, affermata dalle sentenze delle SS.RR. n. 1 e n. 12/2021 - come evidenziato dall'Inps- che non hanno affrontato la diversa questione, qui in trattazione, dei militari che sono assoggettati al cd. "sistema misto 2012" né al sistema interamente retributivo (cfr. Sez. Sicilia, sent. n. 216/2021).

2. Si compensano le spese di lite. Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando

Rigetta il ricorso. Spese di lite compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 20 maggio 2024.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 03.09.2024
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA**



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
03.09.2024 12:18:12
GMT+02:00

